

Comune di Montesilvano



**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PARI OPPORTUNITA'**

Approvato con atto del C.C. n. 16 in data 28/05/2021

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.

PRINCIPI ISPIRATORI E FINI GENERALI

Art. 1 – Istituzione della Commissione comunale Pari Opportunità

È istituita presso il Comune di Montesilvano la Commissione comunale per le Pari Opportunità (di seguito denominata CPO), in attuazione:

- dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli artt. 3, 37 e 51;
- dello Statuto comunale che all'art. 1 prevede la promozione e l'attuazione di azioni positive per le donne, e che all'art. 35 prevede la costituzione di un comitato per la pari opportunità demandando a successivo regolamento le modalità di elezione, le funzioni ed i poteri nonché la disciplina dell'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori;
- dei principi e norme dell'Ordinamento giuridico Internazionale, Europeo e Nazionale, nonché della Legge Regionale 14 giugno 2012 n° 26 e altre disposizioni regionali in materia;

La Commissione Comunale Pari Opportunità è un organismo consultivo e propositivo, permanente, dell'Amministrazione e costituisce lo strumento operativo del Comune finalizzato all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità fra tutti i cittadini così come sancito dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e dallo Statuto comunale, perseguire la rimozione degli ostacoli che possono limitare l'effettiva uguaglianza fra i generi e fra le diversità culturali, disabilità, orientamento sessuale, condizioni economiche, etnia, valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della comunità, favorire l'equilibrio delle rappresentanze e l'affermazione del diritto alla diversità.

Art. 2 – Finalità della Commissione

La CPO ha come finalità generale l'osservazione, la discussione e la promozione di politiche di uguaglianza e medesime opportunità, contro le discriminazioni in relazione al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, al credo religioso o alle convinzioni personali, alle condizioni economiche, alla diversabilità, all'età.

La Commissione comunale Pari Opportunità ha tra le sue finalità:

- promozione e la realizzazione di pari opportunità tra cittadini di genere diverso nella partecipazione alla realtà sociale, alla vita politica e delle istituzioni, allo sviluppo del territorio, alla realtà economica e del lavoro, nella vita familiare e professionale, nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti dei cittadini;
- valorizzazione delle differenze di genere;
- riequilibrio della rappresentanza tra i generi negli ambiti decisionali presenti sul territorio;

- rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle persone in condizione di svantaggio;
- conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- lotta alla violenza sessuale e di genere, contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile;
- promozione della cultura scientifica e contrasto agli stereotipi di genere, alla tratta degli esseri umani.

Art. 3 - Funzioni della Commissione

La CPO opera, con funzioni consultive, conoscitive e propositive, in maniera permanente, nei confronti del Consiglio comunale, della Giunta comunale e del Sindaco e nei limiti delle proprie prerogative, in sinergia con gli organi istituzionali competenti, secondo le finalità di cui all'art. 2, in linea generale ed a solo titolo esemplificativo:

- a) Promuove e coordina iniziative volte alla diffusione della cultura delle pari opportunità e al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze sul territorio e nelle scuole;
- b) formula o concorre alla realizzazione di progetti tesi al raggiungimento di una uguaglianza di opportunità nella partecipazione alla realtà sociale, alla vita politica e delle istituzioni, allo sviluppo del territorio, alla realtà economica e del lavoro;
- c) avanza proposte per la predisposizione di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità ai sensi dell'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 198/06);
- d) favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti le pari opportunità e la tutela e sostegno della maternità e paternità ai sensi dell'art. 51 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- e) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta e riconosce il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito, rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata;
- f) svolge indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali;
- g) valorizza il principio delle pari opportunità nei processi e nei luoghi decisionali delle istituzioni e della società, favorendo iniziative che diano visibilità alla cultura del rispetto di ogni essere umano, sia nel campo del sapere che del saper fare;
- h) promuove iniziative utili a contrastare la violenza di genere;
- i) sollecita interventi, anche con l'ausilio degli organi del Comune, volti a favorire la formazione, l'istruzione e l'autosufficienza delle persone in condizione di svantaggio, nella società e nella famiglia;
- j) fornisce indicazioni per la redazione di documenti di programmazione del Comune di Montesilvano in materia di Pari Opportunità;
- k) individua con enti ed organismi, privati ed istituzionali, forme di collaborazione, di scambio e di coordinamento di iniziative e programmi comuni nell'ambito delle pari opportunità.

La CPO, quando ne sia richiesto dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale, esprime il proprio parere consultivo su provvedimenti, programmi ed iniziative comunali che direttamente abbiano rilevanza per le pari opportunità; in tal caso, copia degli atti sui quali la Commissione deve esprimere parere è inviata d'ufficio a cura del Dirigente interessato al Presidente della Commissione, che si esprime entro 20 giorni.

Il parere della CPO, per i provvedimenti, programmi ed iniziative comunali che direttamente abbiano rilevanza per le pari opportunità, è obbligatorio, consultivo e non vincolante.

COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 4 – Composizione Commissione

La CPO è composta da n. 9 membri, di cui 2 uomini e 7 donne, nominati dal Consiglio Comunale e individuati come segue:

a)

- n. 4 proposti dalle associazioni culturali, di volontariato, sportive, etc. presenti sul territorio comunale di Montesilvano, che prevedono nel loro statuto finalità e attività consone alle finalità indicate nell'art. 1 del presente regolamento;
- n. 1 proposta/o dalle Organizzazioni Territoriali dei sindacati dei lavoratori;
- n. 1 proposta/o tra gli eletti nei consigli di istituto degli Istituti Comprensivi del territorio comunale;
- n. 2 proposti dagli Ordini professionali ed Organizzazioni imprenditoriali di livello locale o provinciale;
- n.1 individuata/o tra singole cittadine che avranno avanzato la propria candidatura;

b) al di fuori dei membri di cui a punto a), sono membri di diritto le consigliere elette in consiglio comunale, che possono partecipare ai lavori della CPO con diritto di parola e di proposta ma non di voto.

c) alle sedute della CPO potrà essere presente l'Assessore con delega alle Pari Opportunità o suo delegato, senza diritto di voto.

Le componenti devono possedere competenze ed esperienze in materia di pari opportunità desumibili da tutti gli ambiti di studio e di lavoro e riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.

La CPO ha facoltà di costituire gli eventuali gruppi di studio e/o di lavoro che si renderanno necessari o eventuali sottocommissioni che lavorino a progetti mirati e definiti dalla commissione, per una più rapida e razionale organizzazione della propria attività.

Il Sindaco provvede a invitare alla formulazione delle candidature per la nomina dei componenti della CPO tramite un Avviso Pubblico e/o lettera/invito. Le candidature possono essere proposte dai soggetti indicati al punto a) aventi per finalità e/o compiti istituzionali la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e la promozione delle pari opportunità.

Le candidature/proposte vanno presentate al Sindaco tramite domanda scritta e corredata da un curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di pari opportunità desumibili da tutti gli ambiti di studio e di lavoro e riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.

Le candidature proposte, dopo la verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento e sulla base dei curricula dei candidati, costituiranno l'Elenco comunale delle candidate alla CPO; Il Consiglio comunale provvede alla nomina delle componenti della CPO

In assenza di candidature sufficienti, il Consiglio comunale provvede direttamente alla nomina delle componenti mancanti sempre verificando il possesso dei requisiti richiesti.

Per la eventuale sostituzione, il Consiglio comunale attinge al predetto Elenco comunale delle candidate.

La Commissione è insediata su convocazione del Sindaco entro 20 giorni dalla nomina delle componenti.

Art. 5 – Durata Commissione

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale, continuando ad operare sino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 6 Funzionamento

La CPO si riunisce presso una sede del Comune di Montesilvano, in conformità degli orari di apertura al pubblico attuati dall'Amministrazione comunale.

Per l'espletamento dei compiti sopra indicati, la Commissione si avvale, per le funzioni di segreteria, di un dipendente messo a disposizione dall'Amministrazione comunale individuato tra quelli appartenenti alla Segreteria del Sindaco o alla Segretaria generale.

La convocazione della commissione deve avvenire mediante l'invio dell'ordine del giorno, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale per le convocazioni del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Delle sedute della CPO viene redatto un sommario verbale che è tenuto a disposizione presso gli uffici comunali.

Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, per rendere chiarimenti/informazioni, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria su convocazione della Presidente almeno una volta ogni quattro mesi;

I programmi di indirizzo vengono deliberati dalla Commissione in seduta ordinaria con maggioranza semplice.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno cinque delle componenti; in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo delle componenti.

Le componenti della Commissione di cui all'art. 4 decadono dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate e verranno sostituite secondo le modalità previste all'art.4.

In caso di impossibilità, temporanea a partecipare alle sedute da parte di un membro di cui all'art.4 , ferme restando le modalità di decadenza esplicitate, è data facoltà di nominare un delegato.

Art. 7 – Organi

Sono organi della CPO:

Presidente della Commissione comunale Pari Opportunità;

Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento della Presidente.

Presidente e vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza

In occasione della prima seduta di insediamento della CPO, convocata dal Sindaco, entro trenta (30) giorni dalla sua costituzione, si procede alla elezione della Presidente, a scrutinio segreto con voto limitato a uno e a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

Contestualmente viene eletta anche la Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento della Presidente.

Gli organi eletti della CPO vengono comunicati al Consiglio Comunale.

La Presidente:

- a) svolge compiti di rappresentanza della Commissione comunale Pari Opportunità;
- b) convoca e presiede le riunioni della CPO;
- c) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni;
- d) promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.
- e) assicurare i rapporti con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune, con Enti, Associazioni e Organizzazioni esterne, ivi comprese le Commissioni Pari Opportunità di altri enti;
- f) predisporre una Relazione annuale delle attività;
- g) predisporre il documento programmatico di indirizzo annuale della Commissione da discutere in Commissione e sottoporre al Sindaco e alla Conferenza dei capigruppo consiliari;
- h) assumere, in caso d'urgenza, le decisioni di competenza della Commissione qualora questa non possa motivatamente essere tempestivamente convocata; tali decisioni devono comunque essere sottoposte alla Commissione nella prima seduta successiva.

Art. 8 – Relazione di Programma Annuale

La Commissione comunale Pari Opportunità presenterà al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, una relazione sulle linee programmatiche delle attività che intende realizzare, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale; inoltre entro il 31 Marzo di ogni anno invierà una relazione sulle attività svolte.

La Giunta comunale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Commissione e dal Consiglio comunale, valuterà le eventuali iniziative da adottare e da inserire nel bilancio di previsione del triennio successivo.

Art. 9– Collaborazioni

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

In particolare:

- Con l'Azienda Sociale del Comune di Montesilvano;
- Con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della Provincia;
- Con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;
- Con la Commissione Regionale per le pari opportunità istituita presso la Giunta Regionale;
- Con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali;
- Con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art.10 - Norma finanziaria

Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione, il Comune provvede allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia di pari opportunità.

Il Presidente, o suo delegato, previo nulla osta dell'Assessore competente, ha diritto al rimborso spese di viaggio – documentate in originale – effettuate nella sua attività di rappresentanza della Commissione, con le modalità previste per i dipendenti comunali.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 11 - Norma finale

Modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio Comunale, sentita la CPO. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.